

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1252 DELLA COMMISSIONE****del 19 luglio 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l'elenco di sostanze candidate alla sostituzione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate sostanze candidate alla sostituzione.
- (2) Alcune di queste sostanze non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comportando il loro inserimento nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>. Il fatto che figurino nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 non è più rilevante. Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno sopprimerle da detto allegato.
- (3) Il quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) è una sostanza attiva approvata che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 come sostanza candidata alla sostituzione a causa della sua precedente classificazione armonizzata come tossica per la riproduzione di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Il regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione <sup>(5)</sup> ha aggiornato tale classificazione, riclassificando la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 2. Il quizalofop-P-tefurile non soddisfa pertanto più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione e dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 le voci seguenti sono soppresse:

amitrolo;

bifentrin;

bromadiolone;

carbendazim;

carbetamide;

composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico);

ciproconazolo;

difenacum;

dimetoato;

diquat;

eossiconazolo;

esfenvalerate;

etoprofos;

etoxazolo;

famoxadone;

fenamifos;

fenbutatin ossido;

fipronil;

fluquinconazolo;

glufosinato;

haloxyfop-P;

imazamox;

imazosulfuron;

isoproturon;

isopyrazam;

lambda-cialotrina;

linuron;

lufenurone;

mecoprop;

metomil;

metsulfuron-metile;

molinate;

miclobutanil;

oxadiargil;

ossadiazone;

pendimetalin;

procloraz;

profoxydim;

propiconazolo;

prosulfuron;

quinoxifen;  
quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile);  
tepraloxym;  
thiacloprid;  
triasulfuron;  
triazossido;  
warfarin.

---